



COMUNE DI ZANICA

Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164

Posta Elettronica Certificata PEC comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

DELIBERAZIONE N. 6 DEL 27/02/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Conferma aliquote e detrazioni Imposta Unica Comunale (I.U.C.) Componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) - Anno 2017.

L'anno 2017, il giorno 27 del mese di febbraio alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

N.O.	Carica	COGNOME E NOME	Presente/Assente
1	SINDACO	LOCATELLI LUIGI ALBERTO	P
2	CONSIGLIERE	BARESÌ GIOVANNI	A
3	CONSIGLIERE	BENTIVOGLIO MARIO	P
4	CONSIGLIERE	BOLIS PATRIZIA	P
5	CONSIGLIERE	CAROLI UMBERTO	P
6	CONSIGLIERE	D'ANGELO LUCA	P
7	CONSIGLIERE	GIASSI GIUSEPPE	P
8	CONSIGLIERE	GIBELLINI LUCA	P
9	CONSIGLIERE	GRITTI ANNAMARIA	P
10	CONSIGLIERE	MAFFIOLETTI ANGELO	A
11	CONSIGLIERE	PECIS SARA	A
12	CONSIGLIERE	ROSSI GIOVANNI BATTISTA	P
13	CONSIGLIERE	VITALI GRAZIANO	P

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Saia Leandra il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Locatelli Luigi Alberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il **Sindaco** introduce il Consiglio Comunale precisando che l'Assessore al Bilancio **Bolis Patrizia** provvederà ad illustrare, attraverso un'unica relazione, i punti da 1 a 9 in quanto strettamente connessi al Bilancio di previsione 2017-2019. I consiglieri comunali si mostrano favorevoli all'iter procedurale di approvazione del bilancio proposto dal Sindaco.

L'assessore al bilancio procede alla lettura di una relazione (Allegato 1) e al termine espone in modo preciso e puntuale i punti inerenti il bilancio attraverso la proiezione di slide (Allegati 2/a 2/b). Il consigliere **Gibellini Luca**, del Gruppo Insieme per Zanica, prima di dare lettura alla dichiarazione di voto (Allegato 3), effettua le seguenti domande; in particolare vuole sapere:

- se l'intervento antistante il cinema abbia subito un incremento di € 90.000,00 rispetto al POP di ottobre, per effetto di un'evoluzione dell'opera
- se la pista ciclopedonale, opera prevista nel 2016 e rinviata nel 2017, abbia subito delle modifiche progettuali in relazione allo studio di fattibilità approvato, in quanto esistono delle differenze sostanziali.

Dà lettura, quindi, della dichiarazione di voto, che riguarda tutti i punti (dall'1 al 9) relativi al Bilancio.

Il Consigliere **Giassi Giuseppe**, in merito al progetto relativo alla pista ciclopedonale di via Padergnone, specifica che quello depositato in comune riguarda il preliminare, mentre il progetto definitivo non è ancora stato approvato. A tal proposito, il **Sindaco** interviene annunciando al Consiglio Comunale che lo stesso può essere oggetto di valutazioni e di proposte da parte di tutti i consiglieri che ne vogliano prendere visione.

Relativamente al piazzale del cinema, il Sindaco afferma che non esiste un vero e proprio progetto, anche se i costi da sostenere per la realizzazione di tale opera si aggirano fra i 150.000,00 e i 200.000,00 euro. Ad oggi, per il suddetto intervento, non sono stati stipulati i bonari accordi.

In merito, poi, alle opere riguardanti la farmacia e il parcheggio di via Serio, rammenta che sono opere legate fra loro, e che è stata stralciata dal POP la farmacia, in quanto si paventava la liberalizzazione delle stesse, che avrebbe generato, in prospettiva, un investimento poco oculato da parte del Comune.

Per quanto concerne la piazza Giovanni XXIII, specifica che costituisce un intervento poco oneroso per l'Ente e quindi, in ogni caso, possibile, qualora maturassero le condizioni anche senza produrlo nel PTO. Al riguardo fa presente come si sia preferito riqualificare un'altra area, che è poi quella del Cineteatro, che è più bisognosa di intervento.

Il Sindaco effettua, prima di concludere il suo intervento, una panoramica generale del bilancio, evidenziando l'attività oculata svolta dall'Amministrazione, la quale è riuscita a risparmiare, nella parte corrente, la somma di € 150.000,00/anno attraverso la chiusura di mutui e l'efficientamento energetico, pur consolidando la politica tariffaria, che è stata confermata in toto.

Il consigliere **Rossi Giovanni Battista** del Gruppo Lega Nord-Prima Zanica, dà lettura delle dichiarazioni di voto (Allegati 4 e 5) ed evidenzia la propria delusione derivante dal fatto che, nonostante i maggiori introiti, l'Amministrazione comunale non è riuscita a ridurre le tasse; anzi, rileva che, anziché diminuire l'importo della tari, la stessa risulta incrementata. In ultimo, critica l'uso della Commissione Comunale Unica, il cui compito sarebbe quello di analizzare situazioni di criticità, ma che non è stato messo in moto in tempi utili per poter adempiere alle sue finalità.

Il Sindaco spiega al Consigliere Rossi che la tari deve avere una copertura pari al 100% e non può subire modifiche rispetto ai costi. Sicuramente la situazione migliorerebbe, anche in termini di tariffe, se si avesse un miglior rispetto dell'ambiente e non venissero abbandonati per strada i rifiuti, il cui ritiro ha degli oneri notevoli per la collettività.

Il consigliere **Bentivoglio Mario**, del Gruppo Il Tasso, dà lettura della dichiarazione di voto (Allegato 6)

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta da possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in seduta dell'8 aprile 2014, adottata ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, è stato approvato il regolamento per l'applicazione della IUC - Imposta Unica Comunale;
- le modifiche introdotte dalle norme successive all'approvazione del regolamento sono automaticamente previste, senza necessità di modificare il regolamento;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in seduta del 20 luglio 2015, sono state confermate le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in seduta del 6 aprile 2016, sono state confermate le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016;

VISTO che la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare al comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*
- b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che con le delibere consiliari n. 24 del 12/5/2014, n. 25 del 20/7/2015 e n. 15 del 6/4/2016 sono state determinate le aliquote e le detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014, 2015 e 2016, determinando le seguenti aliquote e detrazioni:

a) ALIQUOTA TASI 3,2 per mille:

- all'**abitazione principale** e relative pertinenze ed alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, come definite e dichiarate ai fini IMU, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alla **casa coniugale** assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate e alle Forze di polizia** ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in **istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;
- all'immobile (una ed una sola unità immobiliare), considerato direttamente adibito ad abitazione principale, posseduto dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)**, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato o dato in comodato d'uso;

b) ALIQUOTA TASI ridotta nella misura di "0" (zero) per mille :

- a tutti i fabbricati ed aree edificabili assoggettati ad aliquota **IMU del 9,2 per mille**;
 - ai **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 (esenti ai fini IMU);
 - ai **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita** fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (esenti ai fini IMU);
 - alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota **IMU del 5,5 per mille**;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 (esenti ai fini IMU);
 - agli **alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)** e altri enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed assoggettate ad aliquota **IMU del 5,5 per mille**;
 - agli **immobili di proprietà comunale** (esenti ai fini IMU) che hanno tutti direttamente o indirettamente scopi istituzionali e per evitare che il Comune sia contestualmente soggetto passivo e attivo;
 - alle **aree scoperte pertinenziali** ed alle aree condominiali non occupate in via esclusiva;
 - agli **immobili concessi in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (comma 707

dell'articolo 1 della Legge n. 174/2013) ed assoggettate ad aliquota **IMU del 9,2 per mille**, coerentemente con quanto stabilito ai fini dell'IMU (non assimilati all'abitazione principale e quindi non esentati) e per evitare la sovrapposizione della TASI con l'IMU;

e) DETRAZIONE: dal tributo TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare:

€ 115,00 per immobili con rendita catastale fino a € 229,97;

€ 105,00 per immobili con rendita catastale da € 229,98 a € 250,00;

€ 90,00 per immobili con rendita catastale da € 251,00 a € 300,00;

€ 70,00 per immobili con rendita catastale da € 301,00 a € 350,00;

€ 55,00 per immobili con rendita catastale da € 351,00 a € 400,00;

€ 35,00 per immobili con rendita catastale da € 401,00 a € 450,00;

€ 0 per immobili con rendita catastale oltre € 451,00.

Tale detrazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e pertinenze del soggetto passivo.

Nel caso l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per determinare la detrazione da applicare va presa come riferimento la sola rendita catastale dell'abitazione principale e non va sommata anche quella delle pertinenze.

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - il quale, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, stabilisce per gli anni 2016 e 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, e che la predetta sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nè per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote TASI deliberate per gli anni 2015 e 2016, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando un'aliquota pari a "zero" per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 non è previsto alcun stanziamento di entrata relativo alla TASI, fatta eccezione per un gettito derivante da attività di verifica e controllo dell'ufficio tributi su annualità pregresse;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra riportato, non necessario procedere all'individuazione dei costi

indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2017, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*;

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

RICHIAMATO il comma 454 della Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) che prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, alla data del 28 febbraio 2017;

VISTI i pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e s. m. e i.;

DATO ATTO che l'organo di revisione ha espresso il parere sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

CON l'assistenza del Segretario Comunale in ordine all'oggetto, alle finalità e alla procedura del presente atto, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Sindaco pone in votazione il punto 5 dell'Odg: voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Rossi Giovanni Battista)

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO e di approvare le premesse costituenti parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI DETERMINARE per l'anno 2017, le seguenti aliquote per l'applicazione della **componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili)**, per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esenzioni disposte dall'art.1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per le annualità

2015 e 2016:

ALIQUOTA TASI ridotta nella misura di “0” (zero) per mille :

- a tutti i fabbricati ed aree edificabili assoggettati ad aliquota **IMU del 9,2 per mille**;
 - ai **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 (esenti ai fini IMU);
 - ai **fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita** fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (esenti ai fini IMU);
 - alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota **IMU del 5,5 per mille**;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 (esenti ai fini IMU);
 - agli **alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)** e altri enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed assoggettate ad aliquota **IMU del 5,5 per mille**;
 - agli **immobili di proprietà comunale** (esenti ai fini IMU) che hanno tutti direttamente o indirettamente scopi istituzionali e per evitare che il Comune sia contestualmente soggetto passivo e attivo;
 - alle **aree scoperte pertinenziali** ed alle aree condominiali non occupate in via esclusiva.
 - agli **immobili concessi in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

3. DI DARE ATTO che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;

4. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili – Componente TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in seduta del 8/4/2014;

5. DI DARE ATTO che tutte le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 hanno carattere obbligatorio e trovano immediata applicazione;

6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2017, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

CON voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Rossi Giovanni Battista),

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)
C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

Parere di regolarità tecnica

**Oggetto: Conferma aliquote e detrazioni Imposta Unica Comunale (I.U.C.)
Componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) - Anno 2017.**

Visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Zanica, 01/02/2017

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Servizio
PESSINA SILVIA



COMUNE DI ZANICA

Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164

Posta Elettronica Certificata PEC comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

Parere di regolarità contabile

**Oggetto: Conferma aliquote e detrazioni Imposta Unica Comunale (I.U.C.)
Componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) - Anno 2017.**

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Zanica, 15/02/2017

Firmato digitalmente
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
CLAUDIA SCARPELLINI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Locatelli Luigi Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE.
Dott. ssa Saia Leandra

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e secondo la normativa vigente, per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/03/2017.

Data, 15/03/2017

L'IMPIEGATO ADDETTO
Francesco Maiuolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000

Data 25/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Saia Leandra

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente”